

20/01/2009 - Novità DPL 20 gennaio

INPS: variazione del tasso di differimento e dilazione dei contributi previdenziali e assistenziali L'INPS, con circolare n. 7 del 19 gennaio 2009, ricorda come il tasso ufficiale di riferimento è, ora, del 2%. Da ciò consegue che gli interessi di dilazione applicabili alle rateizzazioni concesse, a partire dal 21 gennaio 2009, sono dell'8% (tasso maggiorato di sei punti, secondo la previsione dell'art. 3, comma 4, della legge n. 402/1996).

ENPALS: nuovo tasso di differimento e di dilazione dei debiti per contributi L'ENPALS, con circolare n. 2 del 19 gennaio 2009, ricorda che, a far data dal giorno 21 gennaio 2009, l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge è fissato nella misura del 8 % (tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 6 punti ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.L. n. 318/96, convertito nella legge n. 402/96). Inoltre, in attuazione delle norme previste dal nuovo regime sanzionatorio introdotto dalla Legge 23.12.2000, n. 388, la misura delle sanzioni civili:

è pari al 7,50 % annuo (tasso ufficiale di riferimento, 2,5%, maggiorato di 5,5 punti) nei casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie (art. 116, comma 8, lettera a)) e di denuncia spontanea della situazione debitoria (prima di contestazioni o richieste da parte dell'Ente) entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi e sempre che il versamento della contribuzione dovuta sia effettuato entro i 30 giorni successivi alla denuncia stessa;

è pari al 7,50 % annuo (tasso ufficiale di riferimento, 2,5%, maggiorato di 5,5 punti) nei casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempre che il versamento della contribuzione sia effettuato entro il termine fissato dall'Ente;

è pari al 30% annuo nei casi di evasione contributiva accertata dall'Ente, di denuncia della situazione debitoria, da parte degli interessati, effettuata oltre un anno dalla scadenza del termine di pagamento oppure di denuncia della contribuzione dovuta entro dodici mesi dalla scadenza, ma senza che il pagamento avvenga nei 30 giorni successivi alla denuncia stessa.